



N. R.G. [redacted]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova  
Sezione Seconda

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted]

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] presso lo studio del predetto

difensore [redacted] come da

mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;

**OPPONENTI**

contro

[redacted]

[redacted]

[redacted] con il patrocinio

dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]



[REDACTED] presso lo studio del predetto difensore come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;

OPPOSTA

e con l'intervento di

[REDACTED]  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio del  
predetto difensore come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di  
intervento;

INTERVENUTA

**Oggetto:** 140041 – contratti bancari

### CONCLUSIONI

Per gli opposenti:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

II) accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2017 del 11 gennaio 2017 - R.G. N.27/2017 emesso dal Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Mantova in data 11 gennaio 2017, per tutti i motivi di fatto e di diritto dedotti nell'atto di citazione e nella successiva memoria ai sensi dell'articolo 183 VI comma n.1 c.p.c. ed, in particolare, accertare, alla luce delle più evolute interpretazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità, non solo l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da [REDACTED], ma anche la usurarietà dai tassi di interessi applicati dall'istituto di credito convenuto opposto;

III) accogliere l'exceptio dolis et nullitatis esperite dai fideiussori, signori [REDACTED]  
[REDACTED], attesa l'invalidità, la nullità e l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria;

IV) accertare, in ogni caso, la nullità dei contratti autonomi di garanzia / fideiussioni prodotti dalla difesa avversaria sub documento n.7 del fascicolo monitorio e ciò non solo



ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario atteso il contenuto a tal punto generico ed indeterminato da non circoscrivere con la necessaria chiarezza e completezza il perimetro della garanzia richiesta ai signori [REDACTED]

[REDACTED] nonchè la mancata sottoscrizione degli stessi atti da parte della banca convenuta opposta ma anche per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della Banca, per la violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali ed, ancora, per la violazione delle norme contenute nel Codice del Consumo, alla luce dell'inesistenza di trattative riguardanti le clausole contrattuali aventi natura vessatoria ed aventi ad oggetto la garanzia della fideiussione, gli obblighi del fideiussore, la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni, il recesso dalla garanzia, le condizioni patrimoniali del debitore, l'escussione del debitore o del fideiussore, le spese dovute alla banca, le obbligazioni garantite valide, le eccezioni del fideiussore e l'effetto della fideiussione;

V) per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 51/2017 del 11 gennaio 2017 - R.G. N.27/2017 emesso dal Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Mantova in data 11 gennaio 2017;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO

VI) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale nel merito, rideterminare in - € 41.879,95 il saldo debitore finale del conto corrente oggetto della controversia così come indicato nelle considerazioni svolte dal Dottor [REDACTED] aventi ad oggetto l'ordinanza in data 12 ottobre 2017 del Giudice Unico del Tribunale di Mantova prodotte sub documento n.13 dalla difesa degli attori opposenti;

VII) per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 51/2017 del 11 gennaio 2017 - R.G. N.27/2017 emesso dal Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Mantova in data 11 gennaio 2017;

IN OGNI CASO



VIII) con compensazione delle somme comunque risultanti a favore della correntista società [REDACTED] nonché dei qui opposenti, con quanto risultante dovuto all'opposta.

Per la opposta:

2. respingersi l'opposizione e le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della concludente perché decadute, irrite, prescritte, infondate in fatto e in diritto, confermandosi il Decreto Ingiuntivo n. 51/2017 del 11-01-2017 del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente statuizione; 3. in via subordinata, accertarsi il credito della concludente nei confronti degli Opponent, in via tra loro solidale, per i titoli dedotti in causa, nella misura indicata nel Decreto Ingiuntivo n. 51/2017 del 11-01-2017 del Tribunale di Mantova - ovvero, subordinatamente, nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a credito della Banca - oltre ad interessi maturati e maturandi al saldo; e condannarsi gli Opponent, in via tra loro solidale, a versare a versare l'importo così determinato alla concludente, con ogni inerente e conseguente statuizione; 4. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.

Per la intervenuta:

Premesso ogni più opportuno accertamento, rigettata ogni diversa domanda, istanza e conclusione: 1. dichiararsi inammissibili le conclusioni nuove e/o diverse formulate da parte Opponente nella sua Nota di Precisazione depositata il 10.07.2019; 2. respingersi l'Opposizione e le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della concludente perché decadute, irrite, prescritte, infondate in fatto e in diritto, eccessivamente generiche e prive di riscontri documentali, confermandosi il Decreto Ingiuntivo n. 51/2017 del 11-01-2017 del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente statuizione; 3. in via subordinata, accertarsi il credito della concludente nei confronti degli Opponent, in via tra loro solidale, per i titoli dedotti in causa, nella misura indicata nel Decreto Ingiuntivo n. 51/2017 del 11-01-2017 del Tribunale di Mantova - ovvero, subordinatamente, nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a credito della esponente - oltre ad interessi maturati e maturandi al saldo; e



condannarsi gli Opponent, in via tra loro solidale, a versare a versare l'importo così determinato alla concludente, con ogni inerente e conseguente statuizione; 4. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 28-2-2017 gli opponenti proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/17 emesso in data 11-1-2017 dal Tribunale di Mantova con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore di [REDACTED] e in solido fra loro, la somma di € 156.691,42 oltre ad interessi pari al 12,375% (e comunque non superiori al c.d. tasso soglia), spese del procedimento ed accessori, in relazione allo scoperto del conto corrente n. 240208 acceso in data 22-9-1993 in favore della società [REDACTED] in liquidazione e dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova in data 22-12-2016, società per la quale essi, secondo la prospettazione della banca, avrebbero prestato fidejussioni.

Gli opponenti deducevano: 1) che la banca era onerata di provare il proprio credito; 2) che essi non si erano validamente obbligati nei confronti della banca tramite gli atti di fideiussione posto che i documenti negoziali *ex adverso* allegati erano incompleti, generici e nulli sia perché sprovvisti della sottoscrizione da parte della banca sia perché unilateralmente predisposti senza essere stati oggetto di negoziazione con violazione dell'art. 34 del d. lgs. 206/2005; 3) che, in ogni caso, con l'atto introduttivo del giudizio essi intendevano revocare l'adesione al contratto di garanzia; 4) che [REDACTED] aveva contestato in sede stragiudiziale l'importo relativo al saldo del conto; 5) che il tasso di interesse fissato in contratto non era determinabile; 6) che il tasso effettivo globale applicato in alcuni trimestri era superiore al tasso soglia; 7) che erano stati illegittimamente pretesi interessi anatocistici; 8) che era stata applicata la commissione di massimo scoperto; 9) che non erano chiari i criteri seguiti per l'addebito di interessi e competenze: alla stregua di tali considerazioni gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del saldo in ipotesi dovuto anche compensando le eventuali reciproche poste creditorie.



Si costituiva la Banca [REDACTED], la quale sosteneva 10) che il contratto di conto corrente n. 240208 e quello di apertura di credito del 21-2-2012 erano stati sottoscritti da entrambe le parti; 11) che i contratti di fideiussione e le successive integrazioni erano stati sottoscritti dagli opposenti, ciò che ne comportava l'efficacia in quanto negozi unilaterali; 12) che del tutto inefficace doveva ritenersi la revoca del contratto di garanzia sia perché non proveniente dai garanti ma dal loro patrocinatore legale sia perché successiva alla costituzione in mora e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento sia alla stregua di quanto previsto dall'art. 4 dei negozi fideiussori secondo la quale il fideiussore risponde delle obbligazioni in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso; 13) che non poteva trovare applicazione la disciplina del codice del consumo sia perché entrata in vigore dopo la stipula del contratto di conto corrente sia perché gli opposenti non potevano essere considerati consumatori essendo il [REDACTED] socio e amministratore della [REDACTED] e la [REDACTED] delegata ad operare sul conto corrente della società; 14) che dovevano ritenersi prescritte tutte le rimesse eseguite sul conto corrente in questione; 15) che tutte le ulteriori eccezioni erano infondate in quanto generiche e comunque contrastanti con le specifiche previsioni contrattuali e che la banca si era conformata alla disciplina di settore: alla luce di tali considerazioni la difesa della banca instava per il rigetto dell'opposizione.

Successivamente, con comparsa datata 24-9-2018, si costituiva [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] con socio unico alla quale era stato ceduto il credito originariamente facente capo a [REDACTED] [REDACTED], la quale faceva proprie tutte le eccezioni e le difese svolte dall'istituto di credito.



Concessa la provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di € 94.876,86 e assunta la prova orale nei limiti ammessi con ordinanza del 3-4-2018, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte dagli opposenti e per il cui ingresso essi hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati sono superflui ovvero di contenuto valutativo o negativo ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione, richiamandosi in proposito le valutazioni espresse con la ordinanza emessa il 3-4-2018.

Occorre preliminarmente chiarire quale sia l'ente titolare del rapporto in conseguenza del verificarsi della vicenda successoria sopra delineata posto che, nel corso del giudizio, è volontariamente intervenuta [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] [REDACTED] con socio unico cessionaria del credito azionato, ai sensi dell'ex art. 111/3 c.p.c., che ha fatto proprie le difese originariamente svolte da [REDACTED] [REDACTED]. In proposito deve ritenersi che si sia verificata una successione a titolo particolare nel diritto: orbene, pur dovendo il processo proseguire fra le parti originarie (e cioè fra gli opposenti la Banca [REDACTED] [REDACTED], non essendo tale istituto stato estromesso) in virtù di quanto previsto dai commi I e III dell'art. 111 c.p.c., è tuttavia possibile emettere la pronuncia di condanna al pagamento della somma ingiunta in favore della cessionaria atteso che l'atto di cessione del credito e l'abbandono di fatto del giudizio da parte dell'istituto di credito cedente (la cui difesa non ha precisato le conclusioni né depositato scritti conclusionali), fanno inequivocabilmente ritenere che sussista l'adesione di quest'ultimo e non essendo d'altra parte stato sollevato rilievo alcuno in ordine al verificarsi della cessione (in tal senso vedasi Cass. 17-1-1998 n. 379; Cass. S.U. 3-11-1986 n. 6418).



Nel merito deve innanzitutto rilevarsi che il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito risultano sottoscritti da entrambe le parti (v. documenti n. 2 e 6 del ricorso per ingiunzione) sicché la eccepta nullità non sussiste (peraltro la Suprema Corte ha riconosciuto piena validità ai contratti c.d. monofirma che riportino la sottoscrizione del solo cliente: cfr. Cass. S.U. 16-1-2018 n. 898).

Quanto alla fideiussione va osservato che la stessa costituisce un negozio di tipo unilaterale ed è pertanto valida anche se sottoscritta da una sola parte (cfr. Cass. 19-12-2017 n. 30409; Cass. 13-3-2009 n. 3525).

Parimenti infondata è la deduzione circa la invalidità del contratto di conto corrente perché stipulato in violazione del disposto di cui all'art. 34 del d. lgs. 206/2005 atteso che le disposizioni di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c., aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori e introdotte dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (cfr. Cass. 6-7-2010 n. 15871; Cass. 17-7-2003 n. 11200): nel caso di specie, i contratti di fideiussione risalgono al 4-10-1993 mentre le modifiche successive costituiscono mere integrazioni rispetto ai contratti originari già perfezionati.

In ogni caso va osservato che la eccezione è del tutto generica non essendo specificato a quale clausola vessatoria la censura si riferisca; merita altresì notare che gli oppositori non possono essere considerati come consumatori alla stregua delle posizioni rivestite all'interno della società (il [REDACTED] era socio e amministratore della [REDACTED] mentre la [REDACTED] era delegata ad operare sul conto corrente della società) sicché deve positivamente escludersi che le obbligazioni fideiussorie in questione fossero state contratte per scopi estranei all'attività imprenditoriale (v. Cass. 13-12-2018 n. 32225).

Non è meritevole di accoglimento neppure la deduzione secondo cui le fideiussioni prestate sarebbero indeterminate e ciò in considerazione della determinabilità *per relationem* dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio



dell'attività creditizia (non vi è contestazione sul fatto che le operazioni garantite riguardassero operazioni economiche poste in essere dalla [REDACTED] nel normale esercizio dell'attività di impresa) e, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore (cfr. Cass. 1-10-1998 n. 9758).

In ordine alla domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni per la violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali, va osservato che la stessa, proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto nuova (come eccepito dalla difesa della intervenuta) per *causa petendi* e implicando nuovi accertamenti in fatto del tutto preclusi in questa fase.

Va altresì precisato, relativamente alla dedotta illegittimità della riduzione degli affidamenti da parte della banca, che la questione è stata sollevata dagli attori soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. sicché non può essere presa in considerazione perché tardivamente introdotta; in ogni caso non vi è adeguata prova in atti che la riduzione degli affidamenti da parte della banca sia frutto di un illecito.

Quanto alla revoca del contratto di garanzia manifestato con l'atto introduttivo del giudizio se ne rileva l'inefficacia richiamandosi in proposito le considerazioni riportate a pagina 7 della comparsa di risposta che meritano piena condivisione. Per quanto concerne poi le singole condizioni economiche applicate va osservato che non è fondata la deduzione secondo cui il tasso di interesse praticato non sarebbe determinabile, risultando lo stesso indicato nel prospetto allegato al contratto di conto corrente e sottoscritto dalle parti nonché nel contratto di affidamento del 21-2-2012. Quanto alla dedotta illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici deve rilevarsi che gli stessi sono stati correttamente pretesi in quanto, sin dall'inizio, era prevista la pari periodicità (si veda l'epigrafe della prima pagina del prospetto delle condizioni economiche, allegato al contratto di conto corrente né risulta che gli interessi siano stati in concreto applicati con differente periodicità), conformemente a quanto poi previsto dalla delibera



CICR del 9-2-2000.

Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto va osservato che la censura sollevata è del tutto generica, rammentandosi che tale clausola trova giustificazione nella funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Cass. 22-6-2016 n. 12965; Cass. 18-1-2006 n. 870).

In ordine agli ulteriori rilievi dedotti va osservato che gli stessi sono generici, rilevandosi che il prospetto allegato al contratto contiene una specifica e dettagliata indicazione delle condizioni economiche applicate.

In ordine al superamento del c.d. tasso soglia va osservato che gli istanti hanno asserito che ciò si sarebbe verificato in alcuni trimestri (v. pag. 27 dell'atto introduttivo), tutti successivi all'entrata in vigore della legge n. 108/1996: in proposito notato che allorquando il tasso degli interessi concordato nel corso dello svolgimento del rapporto oltrepassa la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 30-1-2018 n. 2311; Cass. S.U. 19-10-2017 n. 24675).

A questo punto occorre verificare se la banca abbia fornito adeguata prova del credito e, a tale riguardo, va osservato che, con la memoria redatta ex art. 183 VI co. n. 1 c.c., sono stati prodotti tutti gli estratti relativi al conto corrente (documenti che appaiono genuini e non alterati al di là delle difformità grafiche evidenziate) che sono altresì stati allegati il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito completi delle condizioni economiche: tale univoca documentazione unitamente alla circostanza che solo nel



marzo del 2016 (e cioè dopo il recesso della banca dal rapporto) gli opposenti sollevarono contestazioni in ordine alla legittimità degli addebiti fanno ritenere adeguatamente provato il credito maturato che trova fondamento nelle valide pattuizioni intervenute.

Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.

Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/17 emesso in data 11-1-2017 dal Tribunale di Mantova e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara esecutivo;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla Banca [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- dichiara che la presente sentenza è efficace, ex art. 111 IV co. c.p.c., anche nei confronti della terza intervenuta [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] [REDACTED].

Mantova, 14 novembre 2019.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi

